

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

GIOVEDÌ 17 MAGGIO 1962

(65^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MAGLIANO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Modificazioni all'articolo 4 della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, recante disposizioni relative alle generalità di estratti, atti e documenti e modificazioni all'ordinamento dello stato civile » (972) (D'iniziativa del senatore Capalozza) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 853, 854
ANGELINI	853
BOSCO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	853, 854
CAPALOZZA	854
ROMANO, <i>relatore</i>	853, 854

« Riordinamento dell'Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri » (1943) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	844, 846
BOSCO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	845
CORNAGGIA MEDICI, <i>relatore</i>	844
GRAMEGNA	845
ROMANO	845

« Riscattabilità ai fini del trattamento di quiescenza dei servizi resi dai vice pretori onorari reggenti con retribuzione a

carico dello Stato » (1952) (D'iniziativa del senatore Amigoni) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 851, 852, 853
ANGELINI	853
BOSCO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	851, 852
GRAMEGNA	851
PICCHIOTTI	851, 852
ROMANO, <i>relatore</i>	851, 852
TERRACINI	852, 853

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Angelini Armando, Azara, Berlingieri, Capalozza, Caroli, Cemmi, Cornaggia Medici, Gramegna, Jodice, Latini, Leone, Magliano, Massari, Monni, Picchiotti, Riccio, Romano Antonio, Sand e Terracini.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento il senatore Papalia è sostituito dal senatore Sansone.

Interviene il Ministro di grazia e giustizia Bosco.

BERLINGIERI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Riordinamento dell'Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri » (1943)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento dell'Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che, sul disegno di legge in esame, la 5^a Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro rileva come il provvedimento amplii i ruoli dell'Ufficio traduzioni di legge ed atti stranieri, ma nel contempo modifichi lo sviluppo di carriera, previsto dalla tabella 9 allegata al decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, con slittamento in alto dei coefficienti e conseguente aumento degli oneri per competenze al personale.

Che le esigenze prospettate, in ordine alla qualificazione professionale degli impiegati da adibire ai compiti dell'Ufficio ed alla espansione di questi stessi compiti, siano forti non vi è dubbio, ma non si può non rilevare lo stillicidio delle norme che mirano a svuotare, superandolo, il complesso delle norme laboriosamente definite nel testo unico sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dello Stato.

Sviluppi di carriera differenziati, al pari dei trattamenti economici differenziati, rendono precaria qualsiasi soluzione voglia darsi al problema della riforma *in toto* dell'Amministrazione pubblica.

Queste considerazioni la Commissione di finanza pone alla cortese attenzione della Commissione di merito.

Per quanto riguarda la parte di sua stretta competenza, la Commissione finanze e tesoro dichiara di non aver nulla da rilevare ».

CORNAGGIA MEDICI, *relatore.* Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge sotto

posto al nostro esame indica in maniera assai chiara, nella sua articolazione, le finalità che con esso ci si è proposti di raggiungere.

Con l'articolo 1, infatti, viene costituito il ruolo dell'Ufficio traduzioni del Ministero di grazia e giustizia, Amministrazione centrale, nel modo indicato dalla tabella A allegata al provvedimento, stabilendosi inoltre che l'Ufficio è alle dirette dipendenze del Ministero stesso ed assume la denominazione di Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri. A questo punto va subito messo in evidenza come in questa nostra epoca, in cui sempre più ampi e frequenti divengono i rapporti con le altre nazioni, le funzioni proprie dell'Ufficio in questione assumano grande importanza e rilievo, in quanto costituiscono una garanzia dell'autenticità delle traduzioni. Naturalmente l'Ufficio sarà a disposizione anche di tutti gli altri Ministeri i quali, non avendo un organo analogo, dovessero manifestare esigenze in materia.

Come indicato negli articoli successivi, le carriere sono distinte in carriera direttiva e carriera di concetto. La prima comprende le qualifiche di Direttore dell'ufficio, Vice direttore, esperto in lingue straniere-capo, esperto in lingue straniere di 1^a classe ed esperto in lingue straniere di 2^a classe; la seconda le qualifiche di traduttore capo, traduttore superiore, primo traduttore, traduttore, traduttore aggiunto, vice traduttore. I compiti assegnati al personale della carriera direttiva consisteranno nel coordinamento del lavoro, unito alla ricerca e allo studio delle fonti legislative straniere e alla partecipazione a Congressi internazionali; quelli assegnati al personale di concetto nell'attività di traduzione vera e propria dei testi provenienti dall'estero e, inoltre, nella collaborazione all'attività del personale direttivo.

L'accesso alle carriere suddette si consegue mediante pubblico concorso per esame, al quale sono ammessi: per la carriera direttiva, laureati in giurisprudenza o in scienze politiche, o in lingue e letterature straniere, o in lettere, i quali conoscano almeno due lingue straniere; per la carriera di concetto, coloro i quali siano in possesso del diploma di scuola media superiore e cono-

scano almeno due lingue straniere. Le lingue che i candidati dovranno dimostrare di conoscere saranno indicate, in relazione alle esigenze di servizio, nei bandi di concorso.

Sono quindi indicate, all'articolo 7, le composizioni delle Commissioni giudicatrici. Credo non siano necessarie particolari delucidazioni in merito, in quanto le norme stabilite all'uopo sono più o meno quelle comuni a tutti i concorsi. Lo stesso dicasi per gli articoli seguenti, i quali contengono le disposizioni relative allo svolgimento dei concorsi stessi, alle materie d'esame ed ai punteggi.

Con l'articolo 11 viene data al Ministero di grazia e giustizia la facoltà di indire corsi di qualificazione professionale per tutto il personale in questione, e vengono dettate le norme relative a tali corsi. Nello stesso articolo, inoltre, viene prevista un'indennità per chi abbia, in sede di concorso, conseguito l'idoneità in una o più lingue straniere diverse da quelle indicate nel bando di concorso, o consegua tale idoneità successivamente all'inquadramento in ruolo a conclusione dei corsi suddetti.

Per quanto riguarda il funzionamento dell'Ufficio ed il personale si applicano, salvo quanto previsto nel provvedimento, le norme contenute nello Statuto degli impiegati civili dello Stato e nelle altre leggi vigenti in materia.

Il disegno di legge comprende infine alcune norme transitorie riguardanti l'inquadramento del personale già in servizio e la prima attuazione della legge, nonché le modalità dei concorsi riservati agli impiegati di ruolo dello Stato, concorsi i quali dovranno essere indetti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Circa la copertura dell'onere finanziario l'articolo 16 stabilisce che per i dieci milioni riguardanti l'esercizio finanziario 1961-62 si provvederà « con aliquota del provvedimento derivante dall'applicazione della legge 3 agosto 1961, n. 851, concernente l'adeguamento di alcune voci della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, riguardante l'imposta di bollo e concessione di premi di operosità e per la scoperta e repressione di reati »; per i 20 milioni concernenti l'esercizio finanzia-

rio 1962-63 si provvederà invece « con corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo del Ministero del tesoro concernente provvedimenti legislativi in corso ». Naturalmente il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

Quanto al parere della Commissione di finanza esso è, per la parte che compete a tale Commissione, sostanzialmente favorevole. Le ulteriori considerazioni in esso contenute ritengo esulino dalla competenza specifica della suddetta Commissione.

Premesso quanto sopra, prego gli onorevoli colleghi di voler concedere il loro voto favorevole al disegno di legge.

R O M A N O . L'articolo 6 del disegno di legge prevede che, per partecipare ai concorsi, i candidati debbono tra l'altro, conoscere almeno due lingue straniere. Ora desidererei sapere se, in merito, sia sufficiente la semplice dichiarazione del candidato oppure questi debba produrre un documento attestante che egli è in possesso della conoscenza richiesta.

B O S C O , *Ministro della grazia e della giustizia.* La conoscenza delle lingue straniere può risultare sia dal diploma di laurea che da quello di scuola media superiore. Comunque, non risultando essa dai documenti ufficiali, è sufficiente la semplice dichiarazione del candidato, anche perchè il controllo vero e proprio consisterà nell'esame.

G R A M E G N A . Ritengo che la risposta dell'onorevole Ministro sia senz'altro fondata, in quanto può anche darsi il caso di un candidato che conosca a fondo delle lingue straniere — ad esempio per avere a lungo soggiornato in paesi esteri — ma non sia per questo in possesso di un'attestazione ufficiale.

R O M A N O . Ma è necessario un'acquisizione agli atti.

B O S C O , *Ministro della grazia e della giustizia.* Sarà appunto la dichiarazione scritta del candidato ad essere acquisita agli atti.

Del resto il senatore Romano sa che, in materia di concorsi, vi è una certa larghezza. Il candidato che presenta una domanda nella quale manchi qualche elemento viene avvertito perchè la completi.

La norma è stata inserita nel provvedimento più che altro per evitare che chi ha nozioni approssimative di una lingua si illuda di potersi presentare egualmente al concorso, come non di rado è avvenuto anche per altre materie. Poi l'esame, come ho detto, controllerà l'effettiva conoscenza delle lingue indicate.

Ora, ringraziando il relatore per la detta gliata, analitica e perspicua relazione, vorrei ribadire come realmente si senta il bisogno di riorganizzare la materia riguardante l'Ufficio delle traduzioni. Man mano che si intensificano i rapporti con gli Stati esteri sorgono necessità sempre maggiori, anche sul terreno giudiziario, per quanto concerne rogatorie, reati commessi all'estero e perseguibili in Italia, e così via; oltre a ciò, tutte le Amministrazioni dello Stato fanno capo al servizio in questione, il quale è l'unico in grado, come ha detto il relatore, di conferire autenticità ad una traduzione.

Credo quindi che la modesta richiesta del Governo, di sei unità per la carriera direttiva e di dieci per quella di concetto, possa essere senz'altro accolta.

Circa le osservazioni della 5^a Commissione debbo osservare che nel provvedimento in esame, a differenza di altri tendenti a regolarizzare altri settori, non è prevista l'immissione diretta nel ruolo, per chi è già in servizio presso l'Ufficio, ma il concorso per esami e per titoli; ciò appunto allo scopo di reclutare personale i cui requisiti siano stati accuratamente vagliati. L'unica concessione fatta al personale suddetto è stata quella di riservare ad esso il primo concorso; il che mi sembra giusto e doveroso.

Raccomando pertanto alla Commissione la sollecita approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

CAPO I

FUNZIONI DELL'UFFICIO E RUOLI

Art. 1.

(Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri).

Il ruolo dell'Ufficio traduzioni dell'Amministrazione centrale del Ministero di grazia e giustizia è costituito come alla tabella A. Detto Ufficio, alle dirette dipendenze del Gabinetto del Ministro di grazia e giustizia, assume la denominazione di Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri.

Alla Direzione di esso è preposto un direttore.

(È approvato).

Art. 2.

(Distinzione delle carriere).

Le carriere del personale dell'Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri, sono distinte in carriera direttiva e carriera di concetto.

(È approvato).

Art. 3.

(Qualifiche).

La carriera direttiva comprende le seguenti qualifiche:

- Direttore dell'Ufficio;
- Vice direttore;
- Esperto in lingue straniere - capo;
- Esperto in lingue straniere di 1^a classe;
- Esperto in lingue straniere di 2^a classe.

La carriera di concetto comprende le seguenti qualifiche:

- Traduttore capo;
- Traduttore superiore;
- Primo traduttore;
- Traduttore;
- Traduttore aggiunto;
- Vice traduttore.

(È approvato).

Art. 4.

(Attribuzioni del personale della carriera direttiva).

Il personale della carriera direttiva coordina il lavoro del servizio traduzioni, attende alla ricerca e studio delle fonti legislative straniere. Su incarico del Ministro di grazia e giustizia, partecipa a Congressi internazionali in veste di osservatore o di interprete.

(È approvato).

Art. 5.

(Attribuzioni del personale della carriera di concetto).

Il personale della carriera di concetto cura le traduzioni degli atti provenienti dall'estero o diretti all'estero, assegnate al Ministero da leggi o convenzioni internazionali, nonchè degli atti giudiziari e legislativi che interessano direttamente il Ministero; collabora all'attività del personale della carriera direttiva.

(È approvato).

Art. 6.

(Accesso alla carriera direttiva e di concetto).

La nomina a esperto in lingue straniere di 2^a classe e a vice traduttore si consegue mediante pubblico concorso per esame.

Per la partecipazione ai concorsi, oltre ai requisiti di cui all'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, è richiesto:

per la carriera direttiva, il diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, o in lingue e letteratura straniere, o in lettere, nonchè la particolare conoscenza di almeno due lingue straniere;

per la carriera di concetto, il diploma di scuola media superiore e la conoscenza di almeno due lingue straniere.

I bandi di concorso indicano, in relazione alle esigenze di servizio, le lingue di cui i candidati devono dimostrare di possedere la conoscenza.

(È approvato).

Art. 7.

(Commissioni).

La Commissione giudicatrice del concorso ai posti della carriera direttiva è costituita dal Direttore generale dell'Organizzazione giudiziaria del Ministero di grazia e giustizia che la presiede, da tre magistrati di Cassazione, dal Direttore dell'Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri o da chi ne fa le veci.

La Commissione giudicatrice del concorso ai posti della carriera di concetto è composta dal Direttore generale dell'Organizzazione giudiziaria del Ministero di grazia e giustizia che la presiede, da tre magistrati di Appello, dal Direttore dell'Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri o da chi ne fa le veci.

Le Commissioni sono integrate da professori di ruolo delle lingue straniere richieste nel bando di concorso.

Le Commissioni sono integrate, inoltre, da professori di ruolo di lingue straniere diverse da quelle indicate nel bando di concorso ove siano state presentate domande per sostenere esami facoltativi.

Le Commissioni sono nominate con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

(È approvato).

Art. 8.

(Concorsi per la carriera direttiva).

L'esame di concorso per la carriera direttiva è scritto e orale.

L'esame scritto verte su:

1) due prove di composizione nelle due lingue richieste, sulla base di temi proposti

dalla Commissione. È consentito l'uso del dizionario;

2) una prova sulle istituzioni di Diritto e Procedura civile;

3) una prova sulle istituzioni di Diritto e Procedura penale.

L'esame orale verte su:

1) una prova di conversazione nelle due lingue oggetto delle prove scritte;

2) una prova sulle istituzioni di Diritto e Procedura civile;

3) una prova sulle istituzioni di Diritto e Procedura penale.

L'esame scritto e orale può estendersi, facoltativamente, ad altre lingue straniere diverse da quelle indicate nel bando.

Per la valutazione delle prove di esame la Commissione ha a sua disposizione 70 punti, di cui 40 da assegnare per le prove scritte e 30 per quelle orali, oltre 5 punti per ogni prova facoltativa.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte non meno di 28 punti complessivi e non meno di 6/10 in ciascuna di essa.

Consegue la idoneità il concorrente che ottiene nel complesso delle prove di esame non meno di 49 punti, con almeno 18 punti nella prova orale.

(E approvato).

Art. 9.

(Concorso per la carriera di concetto).

L'esame di concorso per la carriera di concetto è scritto e orale.

L'esame scritto verte su:

1) una prova di dettato, senza l'ausilio del dizionario, in una delle due lingue richieste, a scelta della Commissione;

2) una prova di traduzione, con l'uso del dizionario, nell'altra lingua richiesta.

L'esame orale verte su:

1) una prova di conversazione nelle due lingue oggetto delle prove scritte;

2) una prova su cognizioni sommarie di istituzioni di Diritto e Procedura civile ed istituzioni di Diritto e Procedura penale.

L'esame scritto e orale può estendersi, facoltativamente, ad altre lingue diverse da quelle indicate nel bando di concorso.

Per la valutazione delle prove di esame la Commissione ha a sua disposizione 40 punti, di cui 20 da assegnare per le prove scritte e 20 per quelle orali, oltre 5 punti per ogni prova facoltativa.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte non meno di 14 punti complessivi e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Consegue la idoneità il concorrente che ottiene nel complesso delle prove degli esami non meno di 28 punti, con almeno 12 punti nella prova orale.

(E approvato).

Art. 10.

(Classificazione dei concorrenti e formazione delle graduatorie).

In esito alla classificazione di tutti i concorrenti dichiarati idonei ai sensi degli articoli 8 e 9, le Commissioni formano le graduatorie.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara vincitori i primi classificati entro il numero dei posti messi a concorso.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione si dà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

Art. 11.

(Corsi di qualificazione).

Il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di indire, con suo decreto, corsi di qualificazione professionale per il personale delle due carriere.

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 65ª SEDUTA (17 maggio 1962)

Gli impiegati ammessi a frequentare i corsi continuano a percepire lo stipendio e ogni altro assegno spettante al personale in servizio.

Al personale dei ruoli di cui alla tabella allegata alla presente legge che abbia in sede di concorso conseguita l'idoneità in una o più lingue straniere diverse da quelle indicate nel bando di concorso o che, successivamente all'inquadramento in ruolo, consegua tale idoneità, a conclusione dei corsi di qualificazione, è attribuita una indennità non pensionabile di lire 120.000 annue lorde per ogni idoneità conseguita.

(È approvato).

Art. 12.

(Rinvio ad altre disposizioni di legge).

Riguardo al funzionamento dell'Ufficio ed al personale, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nello Statuto degli impiegati civili dello Stato e in ogni altra norma vigente in materia.

(È approvato).

CAPO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 13.

(Inquadramento del personale in servizio).

Il personale appartenente ai ruoli dell'Ufficio traduzioni, di cui alla tabella 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è collocato nei ruoli organici stabiliti dall'articolo 1 della presente legge, nella qualifica corrispondente a quella di provenienza, avuto riguardo al titolo di studio posseduto, alla anzianità di servizio ed all'attuale qualifica.

(È approvato).

Art. 14.

(Prima attuazione della legge. Concorsi).

Nella prima attuazione della presente legge, i posti che risulteranno disponibili dopo

l'inquadramento di cui al precedente articolo 13 sono conferiti mediante concorso per esami e per titoli riservati agli impiegati di ruolo dello Stato con qualifica corrispondente a quella da conferire, o immediatamente inferiore, se siano in possesso del richiesto titolo di studio, abbiano maturato l'anzianità prescritta e, nel quinquennio precedente all'entrata in vigore della stessa legge, abbiano prestato ininterrotto e lodevole servizio per almeno tre anni presso il Ministero di grazia e giustizia, con le mansioni che vengono attribuite al personale dei nuovi ruoli organici.

Possono, altresì, partecipare ai concorsi di cui al precedente comma coloro che siano in possesso del richiesto titolo di studio e nel quinquennio precedente alla entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato ininterrotto e lodevole servizio anche non di ruolo alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia per almeno tre anni, svolgendo le mansioni che vengono attribuite al personale dei nuovi ruoli organici.

Ai fini dell'attribuzione della qualifica per il personale non di ruolo si avrà riguardo alla parificazione economica di cui tale personale fruisce a norma delle leggi in vigore.

(È approvato).

Art. 15.

(Modalità dei concorsi).

I concorsi previsti dall'articolo 14 sono indetti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

L'esame è costituito da un colloquio diretto ad accertare l'idoneità dei concorrenti allo svolgimento dei compiti indicati negli articoli 4 e 5.

Le Commissioni giudicatrici sono costituite a norma dell'articolo 7 sostituito, al Direttore dell'Ufficio, chi ne fa le veci.

(È approvato).

Art. 16.

(Onere finanziario).

Alla copertura dell'onere di lire 10 milioni derivante dalla presente legge per

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)65^a SEDUTA (17 maggio 1962)

l'esercizio finanziario 1961-62 si provvede con aliquota del provento derivante dall'applicazione della legge 3 agosto 1961, n. 851, concernente l'adeguamento di alcune voci della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, riguardante l'imposta di bollo e concessione di premi di operosità e per la scoperta e repressione di reati.

All'onere di lire 20 milioni concernente l'esercizio finanziario 1962-63 si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto

nello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo del Ministero del tesoro concernente provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame dell'allegata tabella A, di cui do lettura:

TABELLA A

RUOLI DEL PERSONALE DELL'UFFICIO TRADUZIONI DI LEGGI
ED ATTI STRANIERI

Carriera direttiva:

Direttore dell'Ufficio	coefficiente	670	organico	1
Vice direttore	»	500	»	1
Esperto in lingue straniere-capo	»	402	»	1
Esperto in lingue straniere di 1 ^a classe	»	325	»	} 3
Esperto in lingue straniere di 2 ^a classe	»	271	»	
				—
				6
				==

Carriera di concetto:

Traduttore capo	coefficiente	500	organico	1
Traduttore superiore	»	402	»	1
Primo traduttore	»	325	»	2
Traduttore	»	271	»	} 6
Traduttore aggiunto	»	229	»	
Vice traduttore	»	202	»	
				—
				10
				==

Totale organico: 16

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 65^a SEDUTA (17 maggio 1962)

Poichè nessuno domanda di parlare, la metto ai voti.

(*E approvata*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*E approvato*).

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del senatore Amigoni: « Riscattabilità ai fini del trattamento di quiescenza dei servizi resi dai vice pretori onorari reggenti con retribuzione a carico dello Stato » (1952)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Amigoni: « Riscattabilità ai fini del trattamento di quiescenza dei servizi resi dai vice pretori onorari reggenti con retribuzione a carico dello Stato ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Le disposizioni di cui al regio decreto legge 6 febbraio 1927, n. 131, e dal successivo regio decreto 12 maggio 1930, n. 663, circa la riscattabilità ai fini del trattamento di quiescenza dei servizi resi in qualità di vice pretori onorari reggenti con retribuzione a carico dello Stato, sono estese anche ai servizi stessi prestati anteriormente al 18 febbraio 1927, data di entrata in vigore del regio decreto-legge n. 131, sopra citato.

Il riscatto dei servizi di cui al precedente comma può essere chiesto anche dal personale cessato dal servizio o dagli aventi di diritto, che ne facciano domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

R O M A N O , *relatore*. Onorevoli colleghi, con il regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 131, furono disposti provvedimenti per la reggenza delle preture prive di titolare, utilizzando i vice-pretori mandamentali i

quali, fino all'emanazione di nuove leggi sull'ordinamento giudiziario, potevano, su loro domanda, essere destinati fuori delle proprie sedi, a reggere le preture prive di titolare.

Con successivo regio decreto 12 maggio 1930, n. 663, il servizio prestato ai termini del regio decreto legge 6 febbraio 1927, n. 131, veniva dichiarato riscattabile agli effetti del trattamento di quiescenza.

Di tale beneficio non hanno potuto avvalersi i magistrati che hanno prestato il servizio di vice pretore onorario reggente con retribuzione prima dell'entrata in vigore del regio decreto legge n. 131 del 1927.

Ad eliminare questa disparità di trattamento mira il disegno di legge d'iniziativa del senatore Amigoni di cui propongo l'approvazione.

In seguito al parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro, solo ora pervenuti, desidero far rilevare che per il riscatto bisognava versare un contributo e che, inoltre, i casi previsti dal presente progetto di legge sono molto limitati.

G R A M E G N A . Sono pochi gli interessati ancora rimasti in vita e avranno già raggiunto i 66-67 anni!

R O M A N O , *relatore*. Ritengo che siano solo quei pochi che si sono rivolti al senatore Amigoni.

P I C C H I O T T I . Credo che se non elimineremo la categoria dei vice pretori onorari andremo incontro a molti inconvenienti!

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia*. Il regio decreto legge del 1927, n. 131, per la prima volta autorizzava i vice pretori mandamentali a reggere le preture prive di titolare, come si è potuto, quindi, verificare, prima di tale decreto, che i magistrati abbiano prestato servizio di vice pretore onorario reggente?

R O M A N O , *relatore*. Prima della entrata in vigore del regio decreto legge del 1927, con il quale si autorizzava i vice pretori mandamentali a reggere le preture prive di titolare fuori delle proprie sedi, i vice pretori

mandamentali potevano essere incaricati della reggenza delle preture esistenti nelle proprie sedi e venivano anche retribuiti.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia*. L'ufficio competente mi riferisce diversamente ed esprime il seguente parere contrario al presente disegno di legge:

« Ai fini del trattamento di quiescenza soltanto il regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 131, consentì la destinazione dei vice pretori mandamentali alla reggenza delle preture prive di titolare, fuori delle proprie sedi, e solo tale decreto stabilì che la reggenza avrebbe costituito titolo di preferenza, nella eventualità di concorsi per titoli, all'ammissione in magistratura e, in caso di ammissione, titolo per la riscattabilità del servizio prestato. Il successivo regio decreto 12 maggio 1930, n. 663, dispose che per tali vice pretori venisse indetto un concorso apposito e a loro riservato. Come vedesi l'istituto della reggenza delle preture prive di titolare, quale risulta configurato dal decreto n. 131, presenta caratteristiche particolari che non è dato riscontrare nei servizi resi dai vice pretori onorari anteriormente alla data di applicazione del decreto medesimo, ciò soprattutto perchè anteriormente a tale data i vice pretori non potevano essere destinati in reggenza fuori della propria sede, nè era loro attribuita alcuna legittima aspettativa di sistemazione, nè quanto meno un titolo di preferenza nei concorsi di ammissione in magistratura.

Data la situazione eccezionale di vacanze nella magistratura che si verificò nel periodo 1927-30 il legislatore ritenne di reclutare un determinato numero di vice pretori onorari e a ciò pervenne attraverso i due stadi cui si è accennato. Sicchè quando tali vice pretori onorari furono immessi nei ruoli ordinari non si poteva negare loro la riscattabilità di un servizio che già da principio veniva assunto in vista di una stabile sistemazione.

Tanto invece non si era verificato in passato nella carenza di una norma identica a quella di cui al citato decreto n. 131, sicchè oggi non può parlarsi di situazioni identiche che debbono essere trattate allo stesso modo.

Per tali considerazioni il disegno di legge non merita accoglimento ».

P R E S I D E N T E . Propongo di sospendere la discussione del provvedimento per comunicare al proponente il parere della Commissione finanze e tesoro e gli orientamenti emersi nella odierna seduta onde rendere possibile una eventuale modificazione o il ritiro del disegno di legge stesso.

P I C C H I O T T I . Se i vice pretori hanno la vocazione di fare i giudici facciano il concorso!

R O M A N O , *relatore*. Si tratta di una spesa molto esigua e non vorrei che mentre apriamo il fuoco di fronte ad una spesa così misera, poi ci ritiriamo in buon ordine di fronte a questioni ben più grosse!

P R E S I D E N T E . Esiste un parere contrario della 5ª Commissione di cui do lettura: « La Commissione finanze e tesoro deve rilevare la necessità che, nel disegno di legge, sia data indicazione dell'ammontare dell'onere per il bilancio dello Stato, dell'ammontare dei prescritti contributi, nonchè dei mezzi finanziari per far fronte all'onere stesso.

Allo stato degli atti, pertanto, la Commissione deve dichiararsi contraria all'ulteriore corso del provvedimento ».

* R O M A N O , *relatore*. L'onere a carico dello Stato sarà irrilevante, in quanto i casi non risolti sono pochissimi e gli interessati, in applicazione delle norme generali sul riscatto, dovranno versare il prescritto contributo.

T E R R A C I N I . La Commissione finanze e tesoro è contraria all'approvazione del presente disegno di legge solo perchè il provvedimento non prevede la copertura. Se questi sono gli estremi richiesti perchè i disegni di legge possano essere votati sono d'accordo, ma non vorrei che nei confronti di un provvedimento che al massimo può comportare una spesa di qualche centinaia di migliaia di lire di stanziamento si mostrasse un rigore che alcune volte manca di fronte a provvedimenti che comportano spese di centinaia di milioni.

Ritengo che il motivo al quale ci ispiriamo per rinviare il disegno di legge sia trascurabile a meno che la proposta non possa essere accettata nel merito.

A N G E L I N I . Non sono d'accordo con il senatore Terracini perchè verremmo a modificare l'articolo 81 della Costituzione e a stabilire che deve essere indicata la copertura solo per i disegni di legge che prevedono, ad esempio, una spesa superiore ad un milione.

Non possiamo invertire quel principio costituzionale che abbiamo voluto e desiderato!

T E R R A C I N I . Mi è parso che in generale la Commissione non voglia approvare il presente disegno di legge per altri motivi, tanto è vero che solo all'ultimo momento è stato addotto quale causa del rinvio il parere contrario della Commissione finanze e tesoro.

Desidero che resti impregiudicata la decisione in relazione alle altre obiezioni.

P R E S I D E N T E . Non abbiamo ancora deciso; ho solo proposto il rinvio per comunicare le difficoltà sorte al presentatore del disegno di legge il quale potrà decidere secondo il suo avviso.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Capalozza: « Modificazione all'articolo 4 della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, recante disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti e modificazioni all'ordinamento dello stato civile » (972)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Capalozza: « Modificazione all'articolo 4 della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, recante disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e do-

cumenti e modificazioni all'ordinamento dello stato civile ».

R O M A N O , *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge d'iniziativa del senatore Capalozza mira a correggere una incongruenza che è derivata dalla legge 31 ottobre 1955, n. 1064, e precisamente dall'articolo 4 della legge stessa.

In base agli appunti fornitimi dal Ministro e alle osservazioni svolte nel corso della precedente seduta, ho ritenuto opportuno compilare un nuovo testo dell'articolo unico, il quale risulterebbe così formulato:

« Prima dell'ultimo capoverso dell'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sono inseriti i seguenti commi:

” Il figlio naturale che sia stato riconosciuto da un solo genitore e che sia stato successivamente adottato o affiliato, assume il cognome dell'adottante o dell'affiliante; se sia stato adottato o affiliato da entrambi i coniugi assume il cognome del marito, sempre che l'affiliazione non sia stata revocata o dichiarata estinta a termini degli articoli 410 e 411 del Codice civile.

Il cognome, con cui viene indicato il figlio naturale, riconosciuto da un solo genitore e successivamente adottato od affiliato, spetta anche ai figli legittimi di costui. L'interessato, divenuto maggiorenne, potrà richiedere di far constare la qualità di figlio adottivo o di affiliato ” ».

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia*. L'articolo formulato dal relatore stabilisce che il cognome si trasmette anche ai figli nati prima dell'entrata in vigore della legge. Tuttavia a mio parere questo concetto non è stato espresso molto chiaramente e possono sorgere dei dubbi in proposito; pertanto, ritengo sia opportuno apportare qualche modifica.

A N G E L I N I . Tale norma ha effetto retroattivo e la sua decorrenza ha luogo dalla data in cui si sono verificati questi determinati fatti che non hanno avuto lo stato giuridico che solo la legge può dare, ma che hanno creato uno stato di fatto da

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 65^a SEDUTA (17 maggio 1962)

cui nasce, con questa legge, lo stato di diritto.

CAPALOZZA. Una interpretazione formalistica della disposizione potrebbe portare a ritenere che essa, disponendo soltanto per l'avvenire, sana le situazioni future e non anche quelle passate. Se fosse possibile trovare una formulazione più chiara che non prospetti neppure questo dubbio, ritengo sarebbe meglio.

ROMANO, *relatore*. C'è un participio passato che ci porta ad un tempo anteriore; infatti è detto: « Il figlio naturale che sia stato riconosciuto... ».

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Non bisogna porre troppo l'accento sul participio passato, perchè deve valere anche per l'avvenire.

ROMANO, *relatore*. Siamo di fronte a due fatti giuridici: il riconoscimento della filiazione e l'assunzione del cognome. L'assunzione del cognome è posteriore al riconoscimento; si tratta di due fatti giuridici concatenati.

CAPALOZZA. Ma potrebbero essersi verificati ambedue prima dell'entrata in vigore della legge.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. L'Ufficio competente mi ha raccomandato di chiarire che il cognome assunto dall'adottato o affiliato spetta anche ai suoi discendenti senza distinzione tra quelli nati anteriormente e quelli nati successivamente all'adozione o affiliazione.

CAPALOZZA. Ritengo sia opportuno aggiungere le parole: « o sia » dopo le espressioni, ripetute nel corso del testo, « sia stato ».

ROMANO, *relatore*. Sono favorevole a modificare il testo nel senso indicato dal senatore Capalozza.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti l'articolo unico nella formulazione proposta dal relatore e accettata dal presentatore, di cui do lettura:

Articolo unico

L'articolo 4 della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, è sostituito dal seguente:

« Prima dell'ultimo capoverso dell'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sono inseriti i seguenti commi:

” Il figlio naturale che sia stato o sia riconosciuto da un solo genitore o che sia stato o sia successivamente adottato o affiliato, assume il cognome dell'adottante o dell'affiliante; se sia stato o sia adottato o affiliato da entrambi i coniugi assume il cognome del marito, sempre che l'affiliazione non sia stata revocata o dichiarata estinta a termine degli articoli 410 e 411 del Codice civile.

Il cognome con cui viene indicato il figlio naturale riconosciuto da un solo genitore e successivamente adottato od affiliato, spetta anche ai figli legittimi di costui. L'interessato, divenuto maggiorenne, potrà richiedere di far constare la qualità di figlio adottivo o di affiliato ” ».

(*E approvato*).

La seduta termina alle ore 10,55.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari